

tabella B

Maurizio Barbarisi ©

armi bianche

**ARMI IN SENSO
STRETTO, DEI
QUALI È DALLA
LEGGE VIETATO IL
PORTO IN MODO
ASSOLUTO**

**STRUMENTI DEI
QUALI È DALLA
LEGGE VIETATO IL
PORTO SENZA
GIUSTIFICATO
MOTIVO**

armi proprie

- **armi da guerra** (art. 1 c. 1 l. n. 110/1975, cui sono assimilate le **armi tipo guerra** (art. 1 c. 2 L n. 110/1975)
- armi comuni da sparo (art. 2 c. 1 e 2 L. n. 110/1975)
- strumenti considerati armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2 c. 3 L. 110/1975 (così come modificato dall'art. 11 l. n. 526/1999), , come le armi da bersaglio da sala, le armi ad emissione di gas, le armi ad aria compressa o gas compressi che abbiano determinate caratteristiche, nonché gli strumenti lanciarazzi

- per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi **gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona**, come pugnali, stiletti e simili (art. 30 TULPS n.1, art. 45 TULPS c. 1, 585 comma primo n. 1 cod. pen., art. 704 cod. pen.)

- **gli strumenti non da taglio, la cui destinazione naturale è parimenti l'offesa alla persona** (come mazze ferrate, gli sfollagente, le noccoliere) **di cui è dalla legge vietato il porto in modo assoluto** (art. 585 cod. pen) punibili ex art. 697 cod. pen, per la detenzione ed ex art. 699 cod. pen per il porto (art. 585 comma primo n. 2 cod. pen., art. 42 c. 1 TULPS, art. 4 c. 1 L. 110/75)

armi improprie

- **gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere** (art. 4 c. 2 L. 110/75)
- i bastoni muniti di puntale acuminato (per i bastoni animati è possibile licenza del prefetto, la cui lama abbia una lunghezza non inferiore, cioè uguale o superiore, a 65 cm) mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché **qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per**